

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

---

(N. 766-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE SPITELLA)

Comunicata alla Presidenza il 3 ottobre 1984

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'accordo-quadro di cooperazione  
universitaria tra l'Italia e la Francia, firmato a Parigi il  
5 luglio 1982

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro della Pubblica Istruzione

(V. Stampato Camera n. 650)

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 30 maggio 1984*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 5 giugno 1984*

---

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge di ratifica è riferito ad un trattato italo-francese di grande interesse non solo nel quadro politico, ma particolarmente nel quadro culturale.

L'accordo-quadro di cooperazione interuniversitaria tra l'Italia e la Francia, firmato a Parigi il 5 luglio 1982 dal ministro Emilio Colombo, e dal ministro degli esteri francese Cheysson, in occasione della visita del Presidente della Repubblica, costituisce infatti la cornice normativa entro cui verrà a collocarsi una nuova forma di collaborazione tra le università delle due Nazioni, già avviata in diversi settori, nel pieno rispetto della autonomia di cui godono i nostri atenei come quelli di Francia. Ma l'accordo contiene una importante innovazione che costituisce un vero e proprio progresso qualitativo nelle relazioni culturali tra i due Paesi: è infatti previsto all'articolo 1 che le università italiane e francesi possano concludere accordi specifici, che prevedono programmi di studio integrati che si concludono con il rilascio congiunto di un titolo di studio italiano (laurea) e di un titolo di studio francese (*maîtrise*) aventi lo stesso valore. Com'è noto nell'attuale ordinamento universitario francese, dopo tre anni di studio si consegue la *licence* e dopo un quarto anno la *maîtrise*.

In tal modo si va incontro ad una domanda molto sentita negli ambienti accademici dei due Stati: gli studenti universitari, mediante soggiorni presso l'università dell'altro Stato con cui sono stati sottoscritti gli accordi previsti dall'articolo 1, possono ottenere tutti i benefici che il sistema universitario dell'altra nazione è in grado di offrire; e questo sotto il profilo dell'insegnamento di specifiche materie, dell'accesso alle biblioteche, agli istituti, ai laboratori, dei contatti con gli ambienti accademici e studenteschi.

Non vi è bisogno di sottolineare come una esperienza del genere costituisca un arricchimento del patrimonio culturale di un gio-

vane, sia da un punto di vista generale, sia per quanto attiene più specificamente agli studi da lui scelti, si tratti di studi umanistici o scientifici. Inoltre lo studente, al termine dei corsi integrati, otterrà congiuntamente una laurea italiana e una *maîtrise* francese, che avranno entrambe pieno valore in Italia e in Francia, senza necessità di seguire alcuna procedura per il loro riconoscimento. A questo riguardo va sottolineato come si sia provveduto a dirimere il problema che potrebbe porsi a causa della divergenza per alcune facoltà tra gli ordinamenti dei due Stati. Infatti, mentre per ottenere la laurea italiana si richiede la preparazione e la discussione di una tesi di laurea, per la *maîtrise* francese non si richiede la presentazione di una tesi, ma solo il superamento di un esame finale. Si è quindi inserita nell'articolo 2 la precisazione secondo cui gli accordi tra le università dovranno specificare le condizioni del rilascio dei diplomi « in conformità alla legislazione nazionale ». Ciò significa che per ottenere la laurea italiana è comunque necessario discutere una tesi.

Da segnalare altresì l'obbligo che delle commissioni esaminatrici abilitate al rilascio dei diplomi finali facciano parte almeno due professori di ciascuna università che hanno partecipato ai programmi di studio integrati.

Lo stesso articolo 2 stabilisce alcune direttive per la conclusione degli accordi tra le università che prevedono piani di studio integrati, in modo da introdurre un certo elemento di uniformità in tali accordi, pur nel rispetto dell'autonomia universitaria.

L'articolo 3 prevede che gli accordi conclusi tra le università ricevano l'approvazione delle autorità competenti dei rispettivi Stati e, nel caso italiano, quella dei Ministeri degli affari esteri e della pubblica istruzione, in armonia con quanto disposto dall'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamen-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

to della docenza universitaria, che prevede specificamente la collaborazione tra le università italiane e straniere. A questo proposito è da rilevare che l'accordo italo-francese rappresenta la prima attuazione concreta della norma soprariocordata.

Infine, l'articolo 4 prevede che i Governi di ciascuno dei due Stati autorizzino l'invio di professori universitari presso le università dell'altra nazione, al fine di impartire gli

insegnamenti previsti dai piani di studio integrati.

Per il complesso delle considerazioni sopra svolte, la Commissione affari esteri considera quanto mai opportuna ed utile la pronta ratifica dell'accordo in questione e pertanto invita l'Assemblea ad approvare questo disegno di legge.

SPITELLA, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE**

---

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo-quadro di cooperazione universitaria tra l'Italia e la Francia, firmato a Parigi il 5 luglio 1982.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 5 dell'accordo stesso.